



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 158

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori

Indice

1. DDL S. 158 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 158.....	4

1. DDL S. 158 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 158
XVIII Legislatura

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori

Iter

26 giugno 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.158

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Antonio De Poli](#) ([FI-BP](#))

Cofirmatari

[Pier Ferdinando Casini](#) ([Aut \(SVP-PATT, UV\)](#)) (aggiunge firma in data 10 aprile 2018)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **23 marzo 2018**; annunciato nella seduta n. 1 del 23 marzo 2018.

Classificazione TESEO

MALATI , DIRITTO DI VOTO

Classificazione provvisoria

Articoli

ACCERTAMENTI SANITARI (Art.1), SEGGI E SEZIONI ELETTORALI (Art.1), DOMICILIO
RESIDENZA DIMORA (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 26 giugno 2018. Annuncio nella seduta n. 14 del 26 giugno 2018.

Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), 12ª (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 158

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 158

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE POLI** e **CASINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende modificare l'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori. La finalità delle modifiche proposte è quella di estendere il diritto di voto a tutti i malati affetti da gravi patologie che sono impossibilitati ad allontanarsi dal proprio domicilio per recarsi alle urne. L'attuale disciplina appare limitativa della democraticità del diritto di voto. Essa infatti, vincolando la possibilità di votare a domicilio da parte dei malati alla «dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali», esclude di fatto dal diritto di voto tutti quei cittadini che, pur essendo affetti da gravi malattie (quali tumori in fase terminale, malattie neurodegenerative in fase avanzata eccetera), e quindi ugualmente impossibilitati ad abbandonare il domicilio, non si trovano in una situazione di tale dipendenza.

Per meglio comprendere e giustificare l'opportunità e la necessità del presente disegno di legge e sottolinearne l'importanza, nell'ottica di una maggiore democraticità del diritto di voto, sarà bene fare alcune considerazioni:

- 1) come testimoniano tutte le statistiche epidemiologiche, molte malattie gravi e debilitanti, a andamento spesso cronico e prolungato, sono in costante aumento. Per le malattie tumorali e neurodegenerative, ad esempio, si stima che si registrerà un netto aumento nei prossimi anni, stante il notevole allungamento della vita media;
- 2) rispetto al passato, andiamo sempre più incontro a un significativo prolungamento della sopravvivenza dei malati affetti da patologie invalidanti o debilitanti (tumori, gravi patologie respiratorie, cardiovascolari o epatiche, malattie degenerative, autoimmuni, eccetera). Se da un lato questi dati riflettono i progressi della scienza medica, poiché si è riusciti a incidere significativamente sul tasso di mortalità di alcune malattie, da un altro lato è vero altresì che tutto ciò comporterà inevitabilmente l'incremento esponenziale dei malati cronici che necessitano per periodi prolungati di assistenza e di cure. In parallelo si assisterà indubbiamente a un prolungamento delle fasi terminali della vita;
- 3) la cura e l'assistenza a domicilio dei malati affetti da gravi patologie in fase avanzata o terminale sono in costante aumento grazie anche all'encomiabile contributo di organizzazioni di volontariato che sostengono in vario modo le *équipe* di esperti in cure domiciliari (personale medico, infermieristico, assistenti sociali, psicologi, eccetera). In linea con quanto già avviene nei più avanzati Paesi dell'Unione europea, le prestazioni sanitarie sul territorio e l'assistenza domiciliare in genere saranno sempre più potenziate nei prossimi anni, anche nell'ottica di una legittima e necessaria tendenza a deospedalizzare la tutela della salute e al fine di garantire sempre di più al malato terminale quella

dignità e quel calore umano che soltanto nel proprio ambiente domestico è possibile percepire in modo ottimale. Di questa dignità fa innegabilmente parte integrante la possibilità di poter esprimere il proprio voto e quindi di sentirsi in tale modo cittadino pienamente titolare dei propri diritti fino al termine della vita.

Alla luce di tali considerazioni, appare necessario modificare opportunamente l'attuale normativa, estendendo il diritto di voto a tutti i malati che, previa valutazione dell'autorità sanitaria competente, rientrino nelle condizioni succitate. In definitiva, l'approvazione del presente disegno di legge rappresenterà un contributo significativo per elevare la qualità democratica del diritto di voto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono ammessi al voto nelle predette dimore prescindendo dal fatto che i suddetti elettori si trovino o meno nelle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;

b) la lettera *b)* del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«*b)* un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato».

